



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **21** DEL **26 LUG. 2018**

OGGETTO: Approvazione dell'integrazione al Piano di Caratterizzazione delle aree residenziali ex Cave Casarin - 3 e 4 stralcio esecutivo di bonifica. Art. 242 D.Lgs. 152/06.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si autorizza l'integrazione al Piano di Caratterizzazione delle aree residenziali ex Cave Casarin - 3 e 4 stralcio esecutivo di bonifica site a Carpenedo-Mestre (VE)

Il documento dal titolo "*Aree residenziali ex cave Casarin - 3 e 4 stralcio esecutivo di bonifica. Trasmissione documentazione descrittiva delle attività di caratterizzazione integrativa*" è stato presentato dal Comune di Venezia con nota prot. 55815 del 30/01/2018 acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 35647 del 30/01/2018.

Sul documento è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 26/06/2018.

IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ ORGANIZZATIVA BONIFICHE AMBIENTALI E PROGETTO VENEZIA

PREMESSO CHE il Comune di Venezia ha trasmesso il documento dal titolo "*Aree residenziali ex cave Casarin - 3 e 4 stralcio esecutivo di bonifica. Trasmissione documentazione descrittiva delle attività di caratterizzazione integrativa*", con nota del 30/01/2018 prot. 55815 acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 35647 del 30/01/2018;

- il documento di cui sopra è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 10/04/2018 la quale, esprimendo parere favorevole all'approvazione con prescrizioni;
- il Comune di Venezia ha consegnato il documento dal titolo "*Ex cave Casarin III e IV Stralcio - Documento di recepimento delle osservazioni formulate dagli Enti in sede di CdS istruttoria del 10 aprile 2018*", il 26/06/2018 acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 241965 del 26/06/2018.

CONSIDERATO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 26/06/2018 (**Allegato A**), dal quale risulta che l'integrazione al Piano della Caratterizzazione di cui trattasi è ritenuta approvabile con prescrizioni operative.

VISTO l'art. 14 - ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
 - a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;

- b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
 - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
 - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;
- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: "In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione – Direzione Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 802 del 27/05/2016 di attribuzione della Direzione dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio al dott. Alessandro Benassi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1106 del 29/06/2016 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

VISTA il Decreto n. 1 del 08/07/2016 del Direttore Regionale dott. Alessandro Benassi, Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con la quale è stato attribuito al dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, la delega alla gestione dei procedimenti di bonifica di siti contaminati di cui all'art. 6 bis della L.R. n. 17/90, ivi compresa la presidenza della relative Conferenze di Servizi, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti afferenti i citati procedimenti.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1507 del 26/09/2016 con la quale l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene ridenominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia.

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è autorizzata l'integrazione al Piano di Caratterizzazione delle aree residenziali ex Cave Casarin, 3 e 4 stralcio esecutivo di bonifica, site a Carpenedo-Mestre (VE), trasmessa dal Comune di Venezia con nota prot. 55815 del 30/01/2018 acquisita dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 35647 del 30/01/2018, integrata dal documento di risposta al verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 10/04/2018 di cui sopra, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 26/06/2018, meglio evidenziate nell'allegato verbale della Conferenza stessa (**Allegato A**) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Entro 6 mesi dalla data di approvazione dell'indagine integrativa in oggetto la ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 242 comma 4 del D.Lgs. 152/06;

3. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota n. 106279 del 20/03/2018 ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
4. Il presente provvedimento va trasmesso al Comune di Venezia, alla Città metropolitana di Venezia e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia;
5. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;
6. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Paolo Campaci





REGIONE DEL VENETO

Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Verbale della seduta del

26 giugno 2018

La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con nota n. 228697 del 15 giugno 2018, per il giorno 26 giugno 2018, alle ore 12:00, presso gli uffici dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, dà inizio ai lavori.

Il dott. Paolo Campaci introduce il seguente argomento all'ordine del giorno:

Proponente: Comune di Venezia

Area: Comune di Venezia (VE)

Titolo: Aree residenziali ex cave Casarin - 3 e 4 stralcio esecutivo di bonifica. Trasmissione documentazione descrittiva delle attività di caratterizzazione integrativa.

Trasmesso con nota prot. 55815 del 30/01/2018 acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 35647 del 30/01/2018.

Integrato da:

Titolo: Ex cave Casarin III e IV Stralcio - Documento di recepimento delle osservazioni formulate dagli Enti in sede di CdS istruttoria del 10 aprile 2018.

Trasmesso via PEC in data 19/06/2018 con P.G. 296559 e con consegna a mano il 26/06/18 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 241965 del 26/06/2018.

Il Presidente, evidenzia che la Conferenza di Servizi istruttoria del 10/04/18 ha esaminato la documentazione in oggetto, esprimendo in merito un parere favorevole con prescrizioni. Si acquisisce in data odierna previa consegna a mano da parte del

Comune di Venezia il documento di risposta alle prescrizioni formulate nel citato verbale della Conferenza. Pertanto si ritiene di condividere il parere degli Enti in merito ai contenuti del documento stesso.

La dott.ssa Lisa Cantarella dell'ARPAV evidenzia che nel documento in esame vengono recepite le richieste di AUSLL di monitoraggio del mercurio in aria e l'ubicazione dei punti per il rilievo delle esposizioni dirette degli IPA.

Si ribadiscono le prescrizioni operative già formulate nel corso della precedente conferenza dei servizi e delle quali il proponente risulta abbia preso atto nel documento esaminato.

Si ribadisce altresì che gli approfondimenti che intende mettere in atto il Comune e considerati prioritari devono avere il solo scopo di valutare l'eventuale necessità di procedere all'attivazione di specifiche misure di messa in sicurezza. Rimane infatti ferma la necessità di intervenire in tali aree con un opportuno progetto di bonifica secondo gli esiti dell'analisi di rischio già approvata dagli Enti.

Nel corso degli interventi di cui al documento in approvazione, che costituisce di fatto una caratterizzazione integrativa, si dà atto che eventuali controlli anche analitici che saranno condotti dalle Autorità di controllo e da ARPAV saranno a carico del proponente, secondo quanto disposto dalla DGRV 2922/03 al punto 5.2.

Gli Enti esprimono parere favorevole all'approvazione del documento in esame con le prescrizioni operative formulate nella Conferenza di Servizi istruttoria del 10/04/18.

Dopo ampia ed approfondita discussione, la Conferenza di Servizi decisoria, ritiene approvabile il documento di integrazione del Piano di Caratterizzazione ribadendo altresì le seguenti prescrizioni operative:


1. I tubi piezometrici di nuova realizzazione dovranno essere realizzati in HDPE da 4".
2. La Ditta dovrà comunicare con congruo anticipo un cronoprogramma, così da consentire l'eventuale presenza in campo dell'Agenzia per il prelievo di campioni in contraddittorio, per tutte le matrici indagate. A tal proposito, al fine di consentire l'inserimento dell'attività di prelievo di campioni in contraddittorio presso il sito all'interno del calendario dell'Agenzia, si richiede che venga compilato l'apposito modulo di richiesta campionamento in contraddittorio, che dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e successivamente trasmesso a mezzo fax al numero 0415445500, ovvero via PEC all'indirizzo dapve@pec.arpav.it.
3. Per quanto concerne i campioni di terreno da prelevare in corrispondenza dei sondaggi integrativi si ricorda di seguire le modalità di campionamento di cui alla DGRV 2922/2003.
4. La Ditta deve applicare il metodo di campionamento ASTM D4547-09 per il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi dei composti volatili.
5. La Ditta dovrà effettuare il campionamento delle acque sotterranee tramite spurgo e prelievo a basso flusso (portata tipica $0,1 \pm 0,5$ l/min, comunque sempre < 1 l/min) con contestuale presenza di sonda multiparametrica al fine di controllare i valori di pH, conducibilità, temperatura, potenziale redox ecc, e torbidimetro. Tali valori andranno riportati nel verbale di campionamento. In relazione alla sola aliquota per i metalli:
 - o si dovrà procedere al prelievo dei campioni previa misurazione in campo della torbidità;
 - o indipendentemente dal valore di torbidità misurato, è necessario prelevare i campioni di acqua previa filtrazione in campo a $0,45 \mu\text{m}$;

- o i campioni dovranno essere acidificati in campo nel più breve tempo possibile impiegando una quantità di acido nitrico pari allo 0,5% in volume. I campioni di acqua prelevati per l'analisi dei metalli in contraddittorio saranno acidificati in campo a cura del laboratorio della ditta e sotto supervisione dei tecnici ARPAV. ARPAV potrà procedere al prelievo in apposito contenitore di una quantità di acido che sarà usata come bianco di riferimento per le successive analisi.
- 6. Qualora, al momento del prelievo in contraddittorio con ARPAV la Ditta risultasse sprovvista dell'attrezzatura di cui sopra, il campionamento in contraddittorio verrà annullato e rimandato a data da destinarsi in funzione della disponibilità dettata dagli impegni istituzionali dell'Agenzia.
- 7. Eventuali controlli anche analitici che saranno condotti dalle Autorità di controllo e da ARPAV saranno a carico del proponente, secondo quanto disposto dalla DGRV 2922/03 al punto 5.2.
- 8. Relativamente al monitoraggio del parametro benzo(a)pirene: si mette in evidenza che, anche sulla base del prossimo aggiornamento della banca dati ISS-INAIL (già trasmesso da tali Enti ai Ministeri competenti, ma ancora non pubblicato), benzo(a)pirene e HC>12 possono essere considerati non volatili. Pertanto il monitoraggio della componente organica volatile (HC>12 e benzo(a)pirene) proposto nel documento al paragrafo 7.2 per ora non risulta prioritario. A seguito della pubblicazione dell'aggiornamento della banca dati ISS-INAIL si potrà valutare se ripresentare una revisione dell'AdR, escludendo tali sostanze dai percorsi di rischio.
- 9. Relativamente al monitoraggio del parametro Mercurio volatile: è prioritario valutare il percorso inalazione per il solo Hg e quindi nel solo punto PP2, che è risultato hot spot per tale sostanza. Si sottolinea inoltre che risulta necessario effettuare tale monitoraggio realizzando 2 campionamenti nella stessa giornata ad orari diversi e in stagionalità diverse preferibilmente mediante analizzatore ad alta sensibilità e selettività avente LOQ minimo di 10 ng/mc completo di software per data logger.
Si ricorda che, in seguito ad una precipitazione significativa (20 mm di pioggia), prima di condurre una campagna di monitoraggio mirata all'individuazione di eventuali rischi derivanti da soil-gas, si ritiene opportuno, in generale, aspettare almeno 2 giorni in caso di terreni permeabili e/o pavimentati, almeno 5 giorni in caso di terreni poco permeabili o scoperti.
- 10. Per quanto riguarda la valutazione delle esposizioni dirette (IPA) proposte nei punti S3(2002) e S2(2008), si richiede che relativamente ad S3(2002) gli incrementi di suolo raccolti sullo strato superficiale (30 cm) che costituiranno un unico campione, vengano raccolti all'interno dell'aiuola in cui ricade il punto S3, e non sull'area più ampia proposta in figura 14 del documento in esame.

Il Verbalizzante
Dott. Simone Fassina



Il Presidente
Dott. Paolo Campaci



Allegato *A* decreto
n. 21 del 26 LUG. 2018

I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:

PAG. 4/4

Dott. P. Campaci – Regione Veneto
Dott. S. Fassina – Regione Veneto
Dott. U. Scortegagna – Città Metropolitana di Venezia
Geom P. Ciuffi – Città Metropolitana di Venezia
Dott. F. Penzo – Comune di Venezia
Dott.ssa S. Fant – Comune di Venezia
Dott. S. Andriolo – Comune di Venezia
Dott. M. Ostoich – ARPAV Dipartimento di Venezia
Dott.ssa L. Cantarella – ARPAV Dipartimento di Venezia